



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1491 del 2015, proposto da:  
....., rappresentato e difeso dall'avv. Privitera Salvatore, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Catania, Via F.Riso, 95;

***contro***

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliato in Via Vecchia Ognina, 149;

***per l'annullamento***

- del provvedimento di diniego di rilascio del titolo abilitativo alla guida richiesto dal ricorrente, emesso il 17-4-2015;
- di tutti gli atti connessi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2016 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Il Sig. .... formulava una richiesta di rilascio del titolo abilitativo alla guida con atto del 12/02/2015. Tuttavia il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la respingeva con provvedimento del 17/04/2015.

A sostegno del diniego per assenza dei requisiti morali richiesti dal quinto comma dell'art. 120 D.Lgs. n. 285/1992 veniva posta la sentenza penale di condanna n. ... del Tribunale di Caltagirone – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari riportata dal Sig. .... per la vendita, l'offerta in vendita, l'acquisto e la illecita detenzione in concorso di sostanze stupefacenti.

Non persuaso della legittimità del provvedimento indicato in precedenza, il Sig. .... lo impugnava con ricorso notificato il 15/06/2015 e depositato presso gli uffici di segreteria del giudice adito il 08/07/2015 per violazione e falsa applicazione dell'art. 120 D.Lgs. n. 285/1992, nonché per eccesso di potere per manifesta ingiustizia, travisamento dei fatti presupposti, contraddittorietà della motivazione e difetto di istruttoria.

Si costituiva per l'Amministrazione intimata la Difesa Erariale, con deposito di memoria in segreteria il 15/07/2015, contestando innanzitutto la corretta evocazione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, piuttosto che dell'Assessorato della Regione Siciliana titolare di competenze proprie in materia.

Il Collegio accoglieva la domanda cautelare incidentalmente proposta con ordinanza n. 619/2015.

Le parti scambiavano fra loro ulteriori scritti defensionali.

In data 21/04/2016 aveva luogo l'udienza pubblica fissata per l'esame del ricorso. In tale sede il difensore del ricorrente dichiarava il rilascio da parte della Motorizzazione della patente di guida chiedendo di depositare tale documento. L'Avvocatura Statale a sua volta si opponeva al deposito del medesimo perché tardivo facendo comunque presente che il titolo di guida in questione era stato rilasciato al ricorrente esclusivamente per adempiere a quanto statuito dal TAR con l'ordinanza cautelare a suo tempo concessa. Il collegio, considerata la tardività del deposito lo negava e il ricorso passava in decisione.

Principiando dall'esame della proposta eccezione di difetto di legittimazione processuale passiva dell'intimato Ministero, il Collegio osserva quanto segue.

In seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 296/2000, il D.P.R. n. 1113/1953 è stato modificato nel senso di prevedere, al secondo comma del suo art. 1, che *“la regione siciliana esercita nell'ambito del proprio territorio tutte le attribuzioni degli organi periferici dello Stato in materia di motorizzazione, con l'esclusione delle competenze dei centri prova autoveicoli di cui all'articolo 15 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modifiche e integrazioni, ai sensi dell'articolo 20, comma primo, secondo periodo, e comma secondo dello statuto, secondo le direttive del Governo dello Stato”*. Nondimeno, rispetto alla tesi della Difesa Erariale, che ritiene tale modifica normativa preclusiva della possibilità di evocare in giudizio l'amministrazione statale in persona del Ministero dei Trasporti, occorre evidenziare come, ai sensi del primo comma di quella stessa norma, il trasferimento di funzioni fra l'amministrazione statale e quella regionale è avvenuto unicamente *“nelle materie concernenti le comunicazioni e i trasporti regionali di qualsiasi genere, ai sensi dell'articolo 20 e in relazione all'articolo 17, primo comma, lettera a), dello statuto”*. In base al parallelismo fra attribuzione di poteri amministrativi e di funzioni legislative previsto dal primo

comma dell'art. 20 dello Statuto della Regione Siciliana, la titolarità di potestà amministrative delle Autorità Regionali non può eccedere, a norma del primo comma dell'art. 17 del precitato Statuto, il limite del loro essere preordinate al *“fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione”*. Il provvedimento della cui legittimità si tratta è, invece, quello adottato a norma dell'art. 116 del D.Lgs. n. 285/1992, alla cui stregua *“non si possono guidare ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver conseguito la patente di guida ed, ove richieste, le abilitazioni professionali. Tali documenti sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici a soggetti che hanno la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis”*. E' dunque evidente che, in quanto destinato ad avere effetto entro l'ambito dell'intero territorio nazionale (ed addirittura oltre i confini dello stesso, in base agli accordi fra Stati diversi che lo riconoscano idoneo a legittimare la guida di autoveicoli pur oltre l'ambito dei confini nazionali dello Stato che lo abbia rilasciato), tale provvedimento non può dirsi rivolto al *“fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione”*. In base dunque ad una interpretazione sistematica dell'art. 1 del D.Lgs n. 296/2000 (che abbia riguardo ad entrambi i primi suoi due commi e non soltanto al secondo) - oltre che costituzionalmente conforme, perché la *“relatio”* ivi operata agli artt. 17 e 20 dello Statuto della Regione Siciliana rende contraria al chiaro disposto di norme costituzionali ogni esegesi di leggi ordinarie che voglia obliterare o pretermettere i limiti da esse discendenti...-, è evidente la sussistenza della legittimazione processuale passiva dell'intimato Ministero dei Trasporti contestata dalla Difesa Erariale.

Passando all'esame del merito, il diniego dell'istanza proposta dal ricorrente è stato motivato in base alla *“trasmissione da parte della Prefettura di Catania al predetto CED, del dato relativo ad elementi ostativi al rilascio del titolo abilitativo alla guida”* rappresentato dal precedente penale relativo al Sig. .... indicato in precedenza.

Osserva il Collegio che la postulata necessità di “*superare il rigido automatismo con cui di fatto ha operato sinora l’organo amministrativo, a fronte di una valutazione comparativa che tenga conto dei presupposti di fatto e della dimostrata ed effettiva pericolosità sociale del singolo soggetto*”, è tesi che non merita accoglimento.

In proposito l’art. 120 del D.Lgs. n. 285/1992 opera una specifica individuazione dei reati ritenuti presuntivamente tali da non consentire, in ragione della pericolosità sociale del soggetto condannato, il rilascio della licenza di guida.

Fra questi rientra il reato di cui all’art. 73 del D.P.R. n. 309/1990 (<<Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.>>), per il quale il soggetto ricorrente è stato condannato con sentenza n. .... del Tribunale di Caltagirone – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminare poiché, in concorso con altri soggetti, “*vendeva (no), offriva (no) cedeva (no) ...sostanze stupefacenti del tipo eroina e cocaina*”. Del resto dalla lettura della penultima pagina della menzionata sentenza, emerge chiaramente come all’atto della valutazione della posizione processuale del ricorrente, il G.U.P. faccia espresso riferimento, ai fini del calcolo della pena, alla <<cessione all’accompagnatore del ..... emerso dalla conversazione registrata il 30/12/04 al n.1282>>.

A fronte della pericolosità sociale discendente, in base ad una valutazione effettuata *ex ante* dal legislatore, dalla sentenza penale di condanna per determinati fatti di reato, non vi è alcun “*rigido automatismo*” da dover superare; piuttosto, in ossequio a quanto previsto dal comma 1 dell’art. 120 D.Lgs. n. 285/1992, soltanto la possibilità di superare la preclusione discendente dalla comminata sanzione penale attraverso “*gli effetti di provvedimenti riabilitativi*?” conseguibili a norma degli artt. 178 e 179 c.p. – che,

per quanto desumibile dagli atti di causa, non risultano essere intervenuti in favore del ricorrente in relazione alla sentenza penale menzionata in precedenza.

Il collegio, *re melius perpensa*, ritiene quindi che il titolo di reato per il quale il ricorrente è stato condannato non consenta di far utilmente riferimento all'art. 75 del DPR n. 309/1990 – che riguarda invece i comportamenti costituenti (mero) illecito amministrativo, e fra i quali non rientra il vende(re), offri(re), cede(re) ...sostanze stupefacenti -, né quindi all'iter procedimentale da seguire alla sua stregua per poter giungere a disporre la “*sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla*”.

Di conseguenza, poiché il provvedimento impugnato è un atto vincolato che l'Amministrazione intimata aveva l'obbligo di adottare per l'assenza dei necessari requisiti di idoneità morale del ricorrente in base al comma 1 dell'art. 120 del D.Lgs. n. 285/1992, il Collegio, ritenuto perfettamente legittimo l'aver operato di quella secondo un “*rigido automatismo*”, rigetta il ricorso in epigrafe.

Tenuto conto del diverso segno della decisione assunta in sede cautelare, il collegio ritiene che sussistano giustificati motivi per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) rigetta il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Francesco Bruno, Consigliere

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/05/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)